

OGGETTO: L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – DCA n. U00084/2016: conferma titolo autorizzativo del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato “Centro Benessere S.r.l.” sito in via Vado del Tufo, 30 Frosinone, gestito dalla Società “Centro Benessere S.r.l.” (P.IVA 02101070601) via Vado del Tufo, 30, Frosinone.
Rilascio accreditamento ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e smi.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66;
- la Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: “Presenza d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro”;
- l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e politiche sociali", al dott. Vincenzo Panella;
- il Decreto dirigenziale G 08300 del 14 giugno 2017 di delega al dott. Valentino Mantini ad adottare gli atti indifferibili e urgenti della Direzione regionale salute e Politiche sociali
- l'atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 05 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale "Salute e Politiche sociali";
- l'atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell'Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell' Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;
- l'atto di organizzazione n. G12845 del 21.09.2017 di conferimento di incarico di Dirigente ad interim dell' Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti al Dott. Donato Cavallo;
- il Decreto dirigenziale del 25 settembre 2017, n. G12917 "Art. 166 del r.r. n. 1/2002. Conferimento di delega al dirigente ad interim dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti della Direzione regionale Salute e politiche sociali".

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421",
- il DPCM 29.11.2001 "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- l'Intesa Stato-Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e ss.mm.ii.
- il Regolamento regionale 13 novembre 2003, n. 3 recante la disciplina in materia di accreditamento ai sensi della L.R. 3 marzo 2003, n. 4;

VISTI per quanto riguarda le norme di settore:

- ✓ DPCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: "Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale". che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell'offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- ✓ DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: "Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- ✓ DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: *“Approvazione del documento “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale”;*
- ✓ Decreto dirigenziale n. G04762/12.04.2017 di definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- ✓ Decreto dirigenziale n. G10895/01.08.2017 di differimento dell’entrata in vigore delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale

PREMESSO che

- con DPCA n. U00084 del 18 marzo 2016 è stata avviata la procedura per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio – ai sensi della L.R. n.4/2003 e successive modifiche ed integrazioni - delle strutture cosiddette ex art. 26 L. n.833/78 in possesso di titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della normativa previgente l’entrata in vigore della L.R. 4/2003 e tuttora operanti, unificando le istanze pervenute sia a livello informatico che cartaceo;
- il centro di riabilitazione denominato “Centro Benessere” sito in via Vado del Tufo, 30 Frosinone, gestito dalla Società Centro Benessere S.r.l. (P.IVA 02101070601) risulta operante in base alla determinazione n. D3247/22.07.2005 per l’erogazione delle seguenti attività:
 - n. 60 trattamenti ambulatoriali;
 - n. 100 trattamenti domiciliari;
- con nota assunta al prot. n. 362674/08.07.2016 la Società Centro Benessere S.r.l. ha chiesto l’accreditamento istituzionale del centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato “Centro Benessere”, sito in via Vado del Tufo, 30, Frosinone;
- con nota prot.n. U0627893/16.12.2016 è stata chiesta alla Società una integrazione documentale rispetto a quanto caricato in piattaforma SAASS (DCA n. 38/2012) per la conferma del titolo autorizzativo, propedeutica alla richiesta di accreditamento istituzionale;
- con nota pervenuta al prot. n. I.0044522/30.01.2017 la Società ha trasmesso quanto richiesto;
- con nota prot. n. U.0107251/01.03.2017 è stata trasmessa al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Asl di Frosinone territorialmente competente, copia della documentazione presentata dalla Associazione medesima, ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 7, comma 3, della L.R. 4/2003 nonché verifica sul possesso da parte della struttura dei requisiti ulteriori di accreditamento in virtù del DCA n. U00159/2016;
- con nota assunta al prot. n. I.0332015/30.06.2017 la Società Centro Benessere S.r.l. ha comunicato di aver affidato l’incarico di direzione sanitaria del centro al dott. Roberto Papitto, nato ad Alatri (FR) il 20.02.1947, in possesso della specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, iscritto all’Ordine dei Medici di Frosinone al n. 838;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO della nota prot. n. 66932/03.08.2017 (assunta al prot. n. 423908/21.08.2017) con la quale la Asl di Frosinone ha trasmesso gli esiti positivi delle verifiche effettuate dalle competenti articolazioni aziendali nonché dei seguenti pareri aziendali:

- SISP e S.Pre.S.A.L. prot. n. 63883/25.07.2017;
- Facilitatore di Qualità prot. n. 57013/03.07.2017;
- Parere in ordine agli aspetti organizzativi prot. n. 57013/03.07.2017;
- Dipartimento di prevenzione prot. n. 64641/27.07.2017;

VISTA la nota prot. n. U0469084 del 20.09.2017 con la quale è stato chiesto alla Asl di Frosinone di esprimersi in ordine alla funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza territoriale per i trattamenti in regime non residenziale ai sensi del DCA n. U00159/2016;

PRESO ATTO della nota prot. n. I.0481314/26.09.2017 con la quale la Asl di Frosinone ha espresso un parere favorevole a tale accreditamento in quanto permette alla azienda di rispondere ad una domanda sempre crescente di trattamenti riabilitativi;

RITENUTO, opportuno: a) confermare alla Società Centro Benessere S.r.l. - ai sensi della L.R. 4/2003 e ss.mm.ii., del R.R. n. n.2/2007 e ss.mm.ii. e del DPCA n. U00084/2016 sulla base dei pareri espressi dalla Asl - l'autorizzazione all'esercizio del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "Centro Benessere S.r.l." sito in via Vado del Tufo, 30 Frosinone, per l'erogazione della seguente attività:

- n. 60 trattamenti ambulatoriali
- n. 100 trattamenti domiciliari

b) rilasciare l'accreditamento al centro per lo svolgimento dei trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare nei limiti della capacità massima autorizzata:

c) rinviare all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzativa;

d) concludere negativamente il percorso di autorizzazione all'esercizio di attività di assistenza domiciliare a seguito di nota della Asl prot. n. 1888/02.12.2015, fatta salva la facoltà di presentare nuova istanza successivamente alla adozione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO altresì che

- l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: "*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;*

- l'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento o comunque per sei mesi necessari alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- l'azienda è deputata ai sensi del DCA n. 159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari;

- l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) confermare alla Società Centro Benessere S.r.l. (P.IVA 02101070601) - ai sensi della L.R. n.4/2003 e ss.mm.ii., del R.R. n. n.2/2007 e ss.mm.ii. e del DPCA n. U00084/2016 sulla base dei pareri espressi dalla Asl - l'autorizzazione all'esercizio del centro ambulatoriale e domiciliare per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "Centro Benessere S.r.l." sito in via Vado del Tufo, 30 Frosinone, per l'erogazione della seguente attività:

- n. 60 trattamenti ambulatoriali
- n. 100 trattamenti domiciliari

2) accreditare l'attività non residenziale (ambulatoriale e domiciliare) ai sensi del DCA n. 159/2016 nei limiti della capacità autorizzativa massima;

3) rinviare all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzativa;

4) concludere negativamente il percorso di autorizzazione all'esercizio di attività di assistenza domiciliare a seguito di nota della Asl prot. n. 1888/02.12.2015, fatta salva la facoltà di presentare nuova istanza successivamente alla adozione del presente provvedimento;

5) la direzione sanitaria è affidata al dott. dott. Roberto Papitto, nato ad Alatri (FR) il 20.02.1947, in possesso della specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, iscritto all'Ordine dei Medici di Frosinone al n. 838;

6) l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: "*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso*";

7) l'Azienda Asl di Frosinone competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento o comunque per sei mesi necessari alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati;

8) la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali;

9) l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, competente per territorio, ai sensi dell'art. 15 del R.R. n.2/2007, accerta in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003 nonché di quelli ulteriori di accreditamento:

10) la struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Capo III - Capo IV del Regolamento regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione e Capo III "Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale" della L.R. 4/2003 e s.m.i. ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento;

11) l'accertamento del possesso e/o mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8, comma 2 del R.R. n. 2/2007 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'Amministrazione, all'ente o agli organismi denominati competenti al rilascio o alla vigilanza;

12) l'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. n. 2/2007 anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 8.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Centro Benessere S.r.l. nonché alla Asl competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti



Roma, li 26 OTT. 2017